

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA)

www.consulentiassociati.ra.it

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

info@consulentiassociati.ra.it

A tutti i clienti

Ravenna, 21 febbraio 2024

Circolare N. 5/2024

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Rif.: Legge n. 111/2023

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "Delega al Governo per la riforma fiscale", con il D.Lgs. contenente disposizioni "in materia di procedimento accertativo" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo biennale (CPB).

Il concordato preventivo biennale consentirà ai contribuenti partite Iva e società, di minori dimensioni, che applicano gli ISA (ed anche ai forfettari) di accordarsi con il Fisco in relazione al reddito da dichiarare e quindi alle imposte da versare.

E' necessario evidenziare che non vi sono effetti ai fini Iva.

A partire dal 2024, i soggetti sopracitati potranno ricevere una proposta vincolante legata al pagamento delle imposte dovute nei due anni successivi, in cambio non subiranno nessun controllo.

Il concordato ha durata biennale ma può essere rinnovato per ulteriori due anni.

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

FASE 1 - PROCEDURE INFORMATICHE DI AUSILIO

Entro l'01.04 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, **appositi programmi informatici** per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato. Per il 2024, i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15.06.

FASE 2 - INVIO DATI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA

Utilizzando i predetti programmi informatici **il contribuente invia i dati all'Agenzia per la definizione della proposta di concordato.**


FASE 3 - FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta di concordato è **elaborata e comunicata dall'Agenzia al contribuente** attraverso i predetti programmi informatici in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque **nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una metodologia** che valorizza le informazioni già in possesso dell'Agenzia, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

FASE 4 - ADESIONE / DINIEGO ALLA PROPOSTA

Il contribuente può **aderire alla proposta di concordato entro il 30.06** (termine per il versamento delle imposte sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2024).

Il calendario del concordato preventivo per il 2024 è quindi così individuato:



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, produce la cessazione del concordato.

Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo, per i **sogetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569** (compresi i soggetti forfetari), è previsto il **differimento dal 30.06 al 31.07 del termine di versamento** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, **senza alcuna maggiorazione.**

SOGGETTI ISA

Possono accedere per il biennio 2024 – 2025 i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (**2023**) **non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi, di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.

EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

In caso di accettazione della proposta il **contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.**

L'accettazione della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati di società di persone, associazioni professionali, s.r.l. trasparenti.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato **continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** (in particolare i soggetti interessati sono tenuti agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi).

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO OGGETTO DI CONCORDATO

Il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è **individuato con riferimento alle regole ordinarie** di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:

- plusvalenze / minusvalenze;
- redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali.

Il reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000. In caso di associazioni professionali il limite è ripartito tra gli associati in base alle relative quote di partecipazione.

REDDITO DI IMPRESA OGGETTO DI CONCORDATO

Il reddito d'impresa proposto al soggetto è **individuato con riferimento alle regole ordinarie**, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:

- plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive;
- redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali ovvero in società / enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.

Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000. In caso di s.n.c. / s.a.s. / s.r.l. trasparenti il limite è ripartito tra i soci in base alle relative quote di partecipazione.

VELORE DELLA PRODUZIONE NETTA OGGETTO DI CONCORDATO

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle **regole ordinarie** contenute nel D.Lgs. n. 446/97 senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive. **Il valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.**

EFFETTI DEL CONCORDATO AI FINI IVA

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

RILEVANZA DELLE BASI IMPONIBILI CONCORDATE

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono **riconosciuti i benefici premiali ISA** (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione crediti tributari).

SOGGETTI FORFETARI

E' previsto che per i soggetti forfetari l'adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, per il 2024 sia limitata ad una sola annualità.

Le modalità di accesso al concordato ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

Non possono accedere al concordato i soggetti che:

- hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024** (mod. REDDITI 2025).

Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli ordinari obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

REDDITI OGGETTO DI CONCORDATO

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è **determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA**, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000.

Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge.

I maggiori / minori redditi determinati rispetto a quelli oggetto del concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.